



Cod. H24D/P2
Cod. CG/rg
Circ. n. 34

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000291
Data: 10/03/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali –
mandato 2021/2025**

In considerazione che nei prossimi mesi avranno luogo le elezioni per la quasi totalità dei Consigli degli Ordini territoriali per il mandato 2021/2025, si provvede ad inviare l'allegata documentazione che costituisce un mero contributo operativo all'attività degli Ordini stessi, ferma restando, in ottemperanza comunque ai dispositivi normativi e regolamentari, la loro esclusiva autonomia.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)



Protocollo Generale (Entrata)
 cnappcrm - aoo_generale
 Prot.: 0006848
 Data: 27/12/2012



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897350
 Ufficio III - Reparto II

2 - 5/Q

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
18 DIC 2012	4240

Al Consiglio Nazionale degli Architetti
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell' Anima, 10
 00186 ROMA

OGGETTO - Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 169/2005. Richiesta di provvedimento di proroga.

In relazione alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dall'art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.

Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano "anticipare" (anche di pochi giorni/settimane) la data delle elezioni in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti.

IL MAGISTRATO ADDETTO
 Tamara DE AMICIS

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma 5, 117, comma 2, lettera g), e 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della Legge 14/01/1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della Legge 19/10/1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 07/04/2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18/04/2005 e del 13/06/2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13/06/2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24/06/2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

[1] Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2

Composizione dei consigli territoriali

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

[2] I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento:

[3] I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

[4] I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[5] Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3

Elezione dei consigli territoriali

[1] L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

[2] Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[3] L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[4] L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

[5] In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi

diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

[6] Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

[7] E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

[8] Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

[9] Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

[10] L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

[11] L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

[12] Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

[13] Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

[14] Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

[15] I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

[16] Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

[17] Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

[18] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

[19] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[20] Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

[1] Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

[2] Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti,

che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[2] I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[3] Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

[4] Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

[5] All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

[6] Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

[7] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

[8] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[9] Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente

dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

[10] Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

[11] Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

[1] Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

[2] Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

[3] Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7

Consiglio nazionale dei geologi

[1] Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

[2] Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 8

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

[1] Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

[2] Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.

[3] I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 9

Procedimenti disciplinari

[1] Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

[2] Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

[3] In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

[4] In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10

Abrogazioni

[1] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del D.L.L. 23/11/1944, n. 382: articolo 1, comma 1, secondo periodo; articolo 2, commi 1, 2, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma 3; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, comma 1, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e 2; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma 1, secondo periodo, e commi 2 e 3.

[2] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi 1 e 2; articolo 14, comma 3; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma 1, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi 2 e 3; articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4; articolo 28; articolo 48, comma 2, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della Legge 07/01/1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma 1, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi 2 e 3; articolo 7, commi 1 e 3; articolo 8; articolo 9, commi 1, 2 e 3; articolo 15, del D.P.R. 30/04/1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma 1, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del R.D. 23/10/1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11/10/1994, n. 615;

e) articolo 19, comma 1, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi 2 e 3, della Legge 09/02/1942, n. 194;

f) articolo 16, comma 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma 1, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma 3; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi 1 e 2; articolo 39, comma 6, della Legge 24/05/1967, n. 396;

g) articolo 1, commi 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e 4; articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5; articolo 4, commi 1 e 2; articolo 5, commi 5e 6; articolo 6, commi 1, 2 e 3; articolo 10, commi 7 e 8, della Legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della Legge 12/11/1990, n. 339.

Art. 11

Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Moratti, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Castelli *Ministro della giustizia delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005.

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121.

Allegato 1
(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	> 100 < 500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	> 500 < 1500	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	> 1500	15	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 2
(previsto dall'articolo 5, comma 4)

Iscritti	Voti	Iscritti	Voti
Fino a 100	1	Da 6300 a 6599	23
Da 101 a 399	2	Da 6600 a 6899	24
Da 400 a 599	3	Da 6900 a 7199	25
Da 600 a 899	4	Da 7200 a 7499	26
Da 900 a 1199	5	Da 7500 a 7799	27
Da 1200 a 1499	6	Da 7800 a 8099	28
Da 1500 a 1799	7	Da 8100 a 8399	29
Da 1800 a 2099	8	Da 8400 a 8699	30
Da 2100 a 2399	9	Da 8700 a 8999	31
Da 2400 a 2699	10	Da 9000 a 9299	32
Da 2700 a 2999	11	Da 9300 a 9599	33
Da 3000 a 3299	12	Da 9600 a 9899	34
Da 3300 a 3599	13	Da 9900 a 10199	35
Da 3600 a 3899	14	Da 10200 a 10499	36
Da 3900 a 4199	15	Da 10500 a 10799	37
Da 4200 a 4499	16	Da 10800 a 11099	38
Da 4500 a 4799	17	Da 11100 a 11399	39
Da 4800 a 5099	18	Da 11400 a 11699	40
Da 5100 a 5399	19	Da 11700 a 11999	41
Da 5400 a 5699	20	Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti	
Da 5700 a 5999	21		
Da 6000 a 6299	22		

Allegato 3
(previsto dall'articolo 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	> 100 < 500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
3.	> 500 < 1500	11	5	4	Dal 44,01% in poi
			10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
4.	> 1500	15	7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
			14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 4
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale		15	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 5
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 6
(previsto dall'articolo 8, comma 3)

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio dell'ordine	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi



Cod. H24D/P2
Cod. CG /ne
Circ. n. 27

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 000251
Data: 23/02/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

In allegato si trasmette il Regolamento in oggetto approvato dal Ministro della Giustizia, in data 18 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Il testo approvato dal Ministro risulta quello proposto dal Consiglio Nazionale, senza modifiche o variazioni.

In tal modo, ogni Ordine avrà la facoltà di poter svolgere le operazioni di voto in via telematica, scegliendo tale possibilità, alternativa rispetto alle elezioni in presenza, come peraltro specificato anche all'art. 5 comma 2 del regolamento predetto.

Ferma rimanendo la discrezionalità di ciascun Ordine, appare evidente che le modalità di voto in via telematica costituiscono un evidente risparmio di risorse e di costi vivi, oltre ad una modalità di esercizio del diritto di voto che azzerava le distanze per ciascun iscritto elettore all'interno di ogni Provincia e, non da ultimo, appare essere un metodo efficace per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il voto in via telematica potrà quindi essere utilizzato nel corso del presente anno, dal momento in cui andranno ad elezioni la stragrande maggioranza degli Ordini territoriali; a tal fine il Consiglio Nazionale stipulerà nei prossimi giorni un contratto con un operatore di mercato specializzato, al fine di fornire, fin da subito, una piattaforma di voto che rispetti le caratteristiche descritte all'art. 2 del Regolamento.

Ogni Ordine sarà libero di decidere se utilizzare la piattaforma di voto messa a disposizione dal CNAPPC o, diversamente, potrà utilizzare, con altro operatore di mercato, una propria piattaforma, che comunque risponda ai requisiti del predetto art. 2.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:





REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 2 – Piattaforma informatica

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, selezionato all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili.

2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:

- a) contiene, per la gestione come sottoindicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
- b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; e la terza al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
- c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle tre password di cui sopra;
- d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;
- e) prevede l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiato per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;



- f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;
- g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
- h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;
- i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
- l) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
- m) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Articolo 3 – Operazioni di voto

- 1.** Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005, n. 169. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.
- 2.** Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
- 3.** Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
- 4.** Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
- 5.** L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.
- 6.** Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
- 7.** Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito



report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Articolo 4 – Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2.
2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 3, comma 2.
3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

Articolo 5 – Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di cui al DPR 8.7.2005, n. 169 ed al D.L.L. 23.11.1944, n. 382 nelle parti applicabili, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.
2. Rimane comunque ferma per gli Ordini territoriali la possibilità di scegliere di procedere alle elezioni in presenza con le modalità di cui al DPR 8.7.2005, n. 169; non è possibile esercitare il diritto di voto utilizzando contemporaneamente modalità di voto da remoto e modalità in presenza.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella pagina "Disposizioni generali / Regolamenti" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di cui sarà data contestuale comunicazione agli Ordini territoriali a mezzo posta elettronica certificata.

ADEMPIMENTI, TEMPISTICA, MODALITA'

Elezioni dei consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2017/2021

(Regolamento elettorale approvato con D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)

VOTO IN PRESENZA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI	TEMPI E MODALITA'
Indizione delle elezioni	<p>Il Consiglio dell'Ordine deve riunirsi in seduta almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza (comunicata dal Ministero della Giustizia) per deliberare l'indizione delle elezioni.</p> <p>Nella delibera, che costituisce avviso di convocazione, deve essere individuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data di inizio delle operazioni di voto, - il numero degli iscritti all'Albo (ripartito tra Sezioni) aventi diritto di voto, - il numero dei consiglieri da eleggere (ripartito tra Sezioni), - date e orari delle votazioni - procedure elettorali - sede dei seggi <p>Con la stessa delibera il Consiglio nomina il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori per ciascun seggio.</p>
Avviso di convocazione	<p>L'avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione a tutti gli iscritti ad esclusione di quelli sospesi.</p> <p>L'avviso deve essere tempestivamente inviato al Consiglio Nazionale per la pubblicazione entro il termine di cui sopra nel sito istituzionale.</p>
Presentazione candidature a consigliere dell'Ordine	<p>Le candidature possono essere presentate all'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione.</p>

VOTAZIONI	TEMPISTICA
Prima votazione	<p>La prima votazione ha avvio il quindicesimo giorno feriale successivo dalla data d'indizione delle votazioni.</p> <p><u>PER TUTTI GLI ORDINI</u> Il seggio o i seggi devono rimanere: - aperti per 8 ore al giorno e per 2 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p>
Seconda votazione	<p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda votazione ha avvio il primo giorno feriale successivo al termine della prima votazione.</p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u> Il seggio o i seggi devono rimanere: - aperti per 8 ore al giorno e per 8 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u> - i tempi di apertura dei seggi sono ridotti della metà; - resteranno chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p>
Terza votazione	<p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la terza votazione ha avvio il primo giorno feriale successivo al termine della seconda votazione.</p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u> Il seggio o i seggi devono rimanere: - aperti per 8 ore al giorno e per 10 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u> - i tempi di apertura dei seggi sono ridotti della metà; - resteranno chiusi dalle ore 22:00 alle 9:00</p>

Durante tutte le operazioni di voto è sempre richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio

VALIDITA' VOTAZIONI	QUORUM
Ordini con meno di 1500 iscritti	<p>Prima votazione metà degli aventi diritto al voto</p> <p>Seconda votazione un quarto degli aventi diritto al voto</p> <p>Terza votazione qualsiasi numero di votanti</p>
Ordini con più di 1500 iscritti	<p>Prima votazione un terzo degli aventi diritto al voto</p> <p>Seconda votazione un quinto degli aventi diritto al voto</p> <p>Terza votazione qualsiasi numero di votanti</p>
Mancato raggiungimento del quorum	<p>Tra una votazione e l'altra, nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente del seggio, sigilla in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, e rinvia alla successiva votazione.</p> <p>Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.</p>

ADEMPIMENTI POST VOTAZIONI	TEMPISTICA
Inizio scrutinio	Alle ore 9,00 del giorno feriale successivo alla chiusura delle operazioni della votazione valida, il presidente del seggio centrale, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
Proclamazione degli eletti	Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III (con le modalità che comunicherà direttamente all’Ordine lo stesso Ministero).
Insediamiento del nuovo Consiglio	<p>Nella seduta di insediamento il Consiglio neoeletto è presieduto dal neoconsigliere più anziano per iscrizione all’albo e verbalizza il neoconsigliere più giovane d’età, fino alla designazione delle nuove cariche.</p> <p>Il Consiglio neoeletto procede in questa o successiva seduta alla designazione delle cariche interne di presidente, segretario e tesoriere, previste dal R.D. n.2537/25 e s.m.i.</p> <p>Il Consiglio neoeletto è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci nel caso di suo impedimento reale.</p>

VOTO CON MODALITA' TELEMATICA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI	TEMPI E MODALITA'
Indizione delle elezioni	<p>Il Consiglio dell'Ordine deve riunirsi in seduta almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza (comunicata dal Ministero della Giustizia) per deliberare l'indizione delle elezioni.</p> <p>Nella delibera, che costituisce avviso di convocazione, deve essere individuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data di inizio delle operazioni di voto, - il numero degli iscritti all'Albo (ripartito tra Sezioni) aventi diritto di voto, - il numero dei consiglieri da eleggere (ripartito tra Sezioni), - date e orari delle votazioni - procedure elettorali con modalità telematiche <p>Con la stessa delibera il Consiglio nomina il Presidente, il Segretario ed il referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma.</p>
Avviso di convocazione	<p>L'avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione a tutti gli iscritti ad esclusione di quelli sospesi.</p> <p>L'avviso deve essere tempestivamente inviato al Consiglio Nazionale per la pubblicazione entro il termine di cui sopra nel sito istituzionale.</p>
Presentazione candidature a consigliere dell'Ordine	<p>Le candidature possono essere presentate all'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione.</p>

VOTAZIONI	TEMPISTICA
Prima votazione	<p>La prima votazione ha avvio il quindicesimo giorno feriale successivo dalla data d'indizione delle votazioni.</p> <p><u>PER TUTTI GLI ORDINI</u> Il seggio telematico deve rimanere: - aperti per 8 ore al giorno e per 2 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiuso dalle ore 22:00 alle 9:00</p>
Seconda votazione	<p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda votazione ha avvio il primo giorno feriale successivo al termine della prima votazione.</p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u> Il seggio telematico deve rimanere: - aperto per 8 ore al giorno e per 8 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiuso dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u> - i tempi di apertura del seggio telematico sono ridotti della metà; - resterà chiuso dalle ore 22:00 alle 9:00</p>
Terza votazione	<p>In caso di mancato raggiungimento del quorum, la terza votazione ha avvio il primo giorno feriale successivo al termine della seconda votazione.</p> <p><u>PER ORDINI CON 3000 ISCRITTI E OLTRE</u> Il seggio telematico deve rimanere: - aperto per 8 ore al giorno e per 10 giorni feriali immediatamente consecutivi, - chiuso dalle ore 22:00 alle 9:00</p> <p><u>PER ORDINI CON MENO DI 3000 ISCRITTI</u> - i tempi di apertura del seggio telematico sono ridotti della metà; - resterà chiuso dalle ore 22:00 alle 9:00</p>

VALIDITA' VOTAZIONI	QUORUM
Ordini con meno di 1500 iscritti	<p>Prima votazione metà degli aventi diritto al voto</p> <p>Seconda votazione un quarto degli aventi diritto al voto</p> <p>Terza votazione qualsiasi numero di votanti</p>
Ordini con più di 1500 iscritti	<p>Prima votazione un terzo degli aventi diritto al voto</p> <p>Seconda votazione un quinto degli aventi diritto al voto</p> <p>Terza votazione qualsiasi numero di votanti</p>
Mancato raggiungimento del quorum	<p>Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.</p> <p>L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, invio di PEC a tutti gli iscritti, ecc.).</p>

ADEMPIMENTI POST VOTAZIONI	TEMPISTICA
Inizio scrutinio	<p>Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico.</p> <p>L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato.</p>
Proclamazione degli eletti	<p>Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III (con le modalità che comunicherà direttamente all'Ordine lo stesso Ministero).</p>
Insediamiento del nuovo Consiglio	<p>Nella seduta di insediamento il Consiglio neoeletto è presieduto dal neoconsigliere più anziano per iscrizione all'albo e verbalizza il neoconsigliere più giovane d'età, fino alla designazione delle nuove cariche.</p> <p>Il Consiglio neoeletto procede in questa o successiva seduta alla designazione delle cariche interne di presidente, segretario e tesoriere, previste dal R.D. n.2537/25 e s.m.i.</p> <p>Il Consiglio neoeletto è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci nel caso di suo impedimento reale.</p>

FAC SIMILE DELIBERA INDIZIONE ELEZIONI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI _____
C.A.P. _____ Via _____

SCHEMA DI DELIBERA

Votazioni per l'elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021/2025

Il Consiglio dell'Ordine di _____ riunito in data _____ (giorno, mese, anno) presso la sede dell'Ordine, giusta convocazione del _____ (giorno, mese, anno), avente al punto _____ dell'o.d.g. l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:

e che risultano assenti:

all'unanimità (o a maggioranza) dei presenti,

tenuto conto

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine professionale secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

considerato

- che in base all'art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;

preso atto

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del _____ (giorno, mese, anno), data della proclamazione dei risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a mezzo _____ in data _____ (giorno, mese, anno);
- che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all'albo n. _____ professionisti, di cui n. _____ sono iscritti alla Sezione A e n. _____ sono iscritti alla Sezione B;
- che, pertanto, in base all'art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a _____, di cui n. _____ iscritti alla Sezione A e n. _____ iscritti alla Sezione B;

assume il seguente deliberato,

che costituisce l'**avviso di convocazione** ¹ per l'esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il _____ (giorno, mese, anno) a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria (o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica certificata, o in considerazione che il numero degli iscritti supera i cinquecento la notizia di convocazione sarà pubblicata sul giornale _____ per due volte consecutive).

L'avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito www.awn.it.

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI

le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al _____ (giorno, mese, anno) e inizieranno pertanto il _____ (giorno, mese, anno).

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell'albo alla data del _____ (giorno, mese, anno), data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a _____, così ripartiti: n. _____ iscritti alla Sezione A e n. _____ iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a _____, di cui n. _____ iscritti nella Sezione A e n. _____ iscritti nella Sezione B.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il seggio avrà (o i seggi –in caso di uno o più seggi oltre quello centrale, anche fuori dalla sede dell'ordine - avranno) sede presso _____ (indicare il luogo esatto e l'indirizzo o i luoghi esatti e i relativi indirizzi) e rimarrà aperto (o rimarranno aperti) nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

a) per gli ordini con 3000 iscritti e oltre (comma 14 art. 3 del Regolamento)

1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 9° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 10° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

b) *per gli ordini con meno di 3000 iscritti* (comma 14 art. 3 del Regolamento)

1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____ ;

4) PROCEDURE ELETTORALI

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro _____ (giorno, mese, anno). Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Il dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura, anche a mezzo PEC, è il Signor.....

I nominativi dei candidati saranno elencati per (*per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature, per anzianità di iscrizione, alfabetico, ecc.*).

4.2) SEGGI E COMPONENTI

Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori (*almeno due*), componenti del seggio (*o dei seggi*), saranno rispettivamente (*nel caso di più seggi riportare i nominativi per ciascun seggio*):

- per il seggio centrale istituito presso _____: arch. _____ (presidente), arch. _____ (vicepresidente), arch. _____ (segretario), arch. _____ e a arch. _____ (scrutatori);

- per il seggio istituito presso _____: arch. _____ (presidente), arch. _____ (vicepresidente), arch. _____ (segretario), arch. _____ e a arch. _____ (scrutatori);

- ecc.

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

a) (*per gli ordini con più di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;

b) (*per gli ordini con meno di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

4.4) VOTAZIONI

Il presidente *del seggio*, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, (*sentito il presidente del seggio centrale nel caso di più seggi*) inserirà le schede votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente *del seggio centrale* quindi dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3);

- a) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;
- b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
- c) per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un componente del seggio;
- d) l'elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati;
- e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'albo (*annotazione da cassare in caso non vi siano iscritti alla sezione B*);
- f) tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A non essendovi iscritti alla sezione B (*annotazione da cassare in caso vi siano iscritti alla sezione B*);
- g) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell'albo;
- h) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte ovvero se superiori a n. _____ per gli appartenenti alla Sezione A e n. _____ per gli appartenenti alla Sezione B (*nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A*);
- i) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell'urna;
- j) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per le votazioni ove è stato raggiunto il quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l'urna e alle ore 9,00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori; (*in caso di più seggi le urne debitamente sigillate dovranno essere trasmesse al presidente del seggio centrale per lo scrutinio*);
- k) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio (*o presidente del seggio centrale*) che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – (*secondo le modalità indicate all'Ordine dal Ministero stesso*).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Segretario
(arch. _____)

Il Presidente dell'Ordine
(arch. _____)

¹ L'avviso di convocazione può essere sintetizzato purché riporti le informazioni essenziali previste dal Regolamento.

FAC SIMILE DELIBERA INDIZIONE ELEZIONI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI _____
C.A.P. _____ Via _____

SCHEMA DI DELIBERA

Votazioni per l'elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021/2025

Il Consiglio dell'Ordine di _____ riunito in data _____ (giorno, mese, anno), giusta convocazione del _____ (giorno, mese, anno), avente al punto _____ dell'o.d.g. l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021/2025, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:

e che risultano assenti:

all'unanimità (o a maggioranza) dei presenti,

tenuto conto

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine professionale secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

considerato

- che in base all'art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;
- il regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori approvato dal Ministro della Giustizia in data 18 febbraio 2021

preso atto

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del _____ (giorno, mese, anno), data della proclamazione dei risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a mezzo _____ in data _____ (giorno, mese, anno);
- che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all'albo n. _____ professionisti, di cui n. _____ sono iscritti alla Sezione A e n. _____ sono iscritti alla Sezione B;

- che, pertanto, in base all'art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a _____, di cui n. _____ iscritti alla Sezione A e n. _____ iscritti alla Sezione B;

assume il seguente deliberato,

che costituisce l'**avviso di convocazione**¹ per l'esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il _____ (giorno, mese, anno) a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria (*o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica certificata, o in considerazione che il numero degli iscritti supera i cinquecento la notizia di convocazione sarà pubblicata sul giornale _____ per due volte consecutive*).

L'avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito www.awn.it.

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI

le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al _____ (giorno, mese, anno) e inizieranno pertanto il _____ (giorno, mese, anno).

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell'albo alla data del _____ (giorno, mese, anno), data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a _____, così ripartiti: n. _____ iscritti alla Sezione A e n. _____ iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a _____, di cui n. _____ iscritti nella Sezione A e n. _____ iscritti nella Sezione B.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il voto è espresso dall'avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet dell'Ordine, secondo il seguente calendario:

a) *per gli ordini con 3000 iscritti e oltre* (comma 14 art. 3 del Regolamento)

1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 6° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 7° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 8° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 9° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 10° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

b) *per gli ordini con meno di 3000 iscritti* (comma 14 art. 3 del Regolamento)

1) prima votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

2) seconda votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

3) terza votazione

- il 1° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 2° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 3° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 4° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

- il 5° giorno (giorno e mese) dalle ore _____ alle ore _____;

4) PROCEDURE ELETTORALI

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro _____ (giorno, mese, anno). Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine sul sito Internet dell'Ordine per l'intera durata delle elezioni.

Il dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura, anche a mezzo PEC, è il Signor.....

I nominativi dei candidati saranno elencati per (*per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature, per anzianità di iscrizione, alfabetico, ecc.*).

4.2) SEGGI E COMPONENTI

Il presidente, il segretario del seggio ed il referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la elezione telematica saranno rispettivamente:

- _____: arch. _____ (presidente), arch. _____ (segretario),
..... _____ (referente e responsabile tecnico);

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

a) (*per gli ordini con più di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;

b) (*per gli ordini con meno di 1500 iscritti*)

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. _____ iscritti all'albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

4.4) VOTAZIONI

Il presidente *del seggio*, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3);

- a) le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;
- b) per poter votare l'elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla home page del sito internet dell'Ordine, mediante la password ricevuta sulla propria PEC;
- c) l'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche;
- d) il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata;
- e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'albo (*annotazione da cassare in caso non vi siano iscritti alla sezione B*);
- f) tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A non essendovi iscritti alla sezione B (*annotazione da cassare in caso vi siano iscritti alla sezione B*);
- g) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell'albo;
- h) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte ovvero se superiori a n. _____ per gli appartenenti alla Sezione A e n. _____ per gli appartenenti alla Sezione B (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A);
- i) al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum;
- j) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio (*o presidente del seggio centrale*) che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – (*secondo le modalità indicate all'Ordine dal Ministero stesso*).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Segretario
(arch. _____)

Il Presidente dell'Ordine
(arch. _____)

¹ *L'avviso di convocazione può essere sintetizzato purché riporti le informazioni essenziali previste dal Regolamento.*

ALL. 8

FAC SIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Data _____(1)

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di

Via _____
c.a.p. _____ Città _____

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021/2025

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), nato a _____ il _____, iscritto nella Sezione _____ (A o B) dell'albo di Codesto Ordine dal _____ con il numero _____, presenta la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021/2025, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005 recante il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali".

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

(1) La candidatura va indicata al Consiglio dell'Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro _____

N.B.

La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge (art.38 DPR 445/2000) e, pertanto, dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità". In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005

FAC SIMILE COMUNICAZIONE PROCLAMAZIONE

(Comunicazione da inviare immediatamente dopo la proclamazione degli eletti al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni Ufficio II – Ordini Professionali e Albi - Via Arenula, n. 70 CAP 00186 ROMA - con le modalità che saranno comunicate all'Ordine dal Ministero stesso.)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DI _____
 con sede _____ (via o piazza) _____ c.a.p. _____
 Prot. n. _____ data _____

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali",

si comunica che le votazioni

per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017/2021, concluse in data _____,

ha eletto

a componenti del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:

Sezione "A"	Cognome e nome dell'eletto	Voti riportati	Candidatura (indicare data e prot.)

Sezione "B"	Cognome e nome dell'eletto	Voti riportati	Candidatura (indicare data e prot.)

(N.B. riportare l'elenco di tutti i consiglieri eletti)

Altre notizie necessarie per l'esame della validità delle elezioni di cui trattasi:

a) numero degli iscritti nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:

- numero iscritti Sezione A _____, di cui hanno presentato la candidatura _____;

- numero iscritti Sezione B _____, di cui hanno presentato la candidatura _____;

- Totale iscritti _____;

a) data d'indizione delle votazioni: _____;

b) giorni in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazioni sono avvenute in prima, seconda o terza votazione: _____ (_____ votazione)

c) numero dei partecipanti alle votazioni: _____

d) numero dei voti validi: _____

e) data scrutinio e proclamazione eletti: _____

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE
(arch. _____)



CNAPPC
 Prot.: 0001733
 Data: 12/05/2009
 Entrata

ALL. 10



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio terzo

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
DATA	ESITO
30 APR. 2009	FZHD

Al Presidente
 del Consiglio Nazionale
 degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Oggetto: difficoltà pratiche in ordine alla possibile non coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e insediamento- Rif. nota prot. n. 302 del 4 aprile 2009

Con la nota in oggetto viene rappresentata la difficoltà sul piano pratico di contemperare il combinato disposto dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 2, comma quarto, del D.P.R. 169/2005.

La suddetta nota, in particolare, fa seguito al parere espresso da questa direzione generale n. 38593 del 16 marzo 2009 con il quale si era ritenuto che il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dal disposto normativo che non contempla alcuna possibile deroga.

Due punti, a tal proposito, devono essere chiariti.

La prima questione attiene al problema se esista un termine iniziale a partire dal quale sia possibile indire le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine.

Sul punto, va in primo luogo osservato che l'art. 3, comma primo, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 si limita a disporre che l'elezione del consiglio dell'ordine deve essere indetta almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza e che la prima votazione deve essere compiuta il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione: la norma ha cura, dunque, di evitare che si possa avere una non tempestiva indizione delle nuove elezioni prevedendo un termine congruo per potere giungere alla scadenza con il compiuto svolgimento delle attività elettorali e la formazione del nuovo consiglio.

È vero che la suddetta previsione, d'altro lato, nulla dice in ordine al termine iniziale a partire dal quale le elezioni possono essere indette, lasciando, dunque, ai rispettivi ordini professionali la individuazione della data ritenuta opportuna e congrua.

Tuttavia, è dal sistema delineato dalla normativa in esame che deve ritenersi che la data di indizione delle elezioni non può che essere prossima ai cinquanta giorni prima della scadenza naturale della durata del consiglio dell'ordine.

Va considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 2, comma quarto, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005, i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati.

Con la suddetta previsione normativa il legislatore ha inteso fissare due punti essenziali: 1) la durata di ogni consiglio dell'ordine è temporalmente indicata in quattro anni; 2) il suddetto periodo deve decorrere dalla proclamazione degli eletti.

Ed è proprio tale profilo, quello cioè della data di proclamazione degli eletti come momento iniziale della decorrenza del termine di durata del consiglio eletto che costituisce motivo di particolare riflessione.

Deve, infatti, essere considerato che ai sensi dell'art. 3, comma venti, del dpr n. 169 dell'8 luglio 2005 il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni immediatamente dopo la chiusura della votazione e ultimate le operazioni di scrutinio.

Ne consegue che, una volta indette le elezioni ed ultimate le operazioni elettorali, deve con immediatezza procedere alla proclamazione degli eletti: atto, questo, dal quale inizia a decorrere il termine di durata del nuovo consiglio dell'ordine, ciò a prescindere dal momento del suo effettivo insediamento.

Devono, a tal proposito precisarsi due profili.

In primo luogo, che sebbene sia avvenuta la proclamazione degli eletti ed abbia avuto inizio il decorso del termine di durata, l'attività di amministrazione dovrà essere compiuta dal consiglio dell'ordine uscente fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio: deve, infatti, assicurarsi al consiglio dell'ordine uscente la piena maturazione del periodo di quattro anni previsto per la sua normale durata.

In secondo luogo, che ove l'elezione venisse indetta molto tempo prima rispetto alla data di naturale scadenza del consiglio dell'ordine, si verrebbe a effettuare la proclamazione degli eletti con immediato inizio della decorrenza del termine di durata del nuovo consiglio, con pericolosa scissione temporale fra tale momento e quello di naturale scadenza del consiglio uscente, che deve restare in carica fino al decorso del termine di quattro anni dal momento della propria proclamazione.

Da quanto sopra esposto, non può non derivare la considerazione che l'indizione delle nuove elezioni non può che essere compiuta solo in relazione alla scadenza del termine della durata del consiglio e dunque in tempi prossimi a tale termine, in un periodo non distante da quello massimo indicato dall'art. 3, comma primo, dpr 8 luglio 2005 n.169.

In altri termini, l'atto di indizione delle elezioni non può che trovare una propria giustificazione nella necessità di procedere al rinnovo del consiglio in conseguenza della scadenza del termine di durata; ed è proprio tale elemento che impone la necessità di procedere alla suddetta indizione all'approssimarsi del suddetto termine di scadenza, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata.

La indizione, invece, di nuove elezioni che non trovi fondamento sulla necessità di rinnovo del consiglio per scadenza del termine di durata, sarebbe dunque, priva di giustificazione e l'atto, pertanto, dovrebbe essere considerato viziato e, dunque, illegittimo.

Una seconda questione, poi, attiene alla possibilità di fare decorrere la durata in carica dalla data di insediamento e non da quella della proclamazione degli eletti.

La soluzione prospettata, tuttavia, è in contrasto con la chiara previsione normativa di cui all'art. 2, comma quarto, del citato decreto presidenziale, secondo cui i consiglieri restano in carica *a partire dalla data di proclamazione dei risultati*.

Circa, poi, la paventata evenienza che il consiglio dell'ordine uscente potrebbe non maturare in pieno il periodo di quattro anni ove il nuovo consiglio si insediasse contestualmente alla proclamazione, occorre tenere presente che, secondo la normativa sopra richiamata, deve sempre e comunque essere assicurata al consiglio dell'ordine uscente il diritto a maturare nella sua completezza il periodo di quattro anni previsti dall'art. 2, comma quarto, del suddetto decreto ministeriale.

Una eventuale coincidenza, infatti, tra la data di proclamazione degli eletti e quella di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza) comporterebbe l'illegittima riduzione della durata consiliare prevista dalla suddetta norma.

Sicché, se da un lato è vero, in quanto previsto dalla legge, che il periodo di durata della consiliatura ha inizio dalla data di proclamazione (fisiologicamente anteriore alla scadenza del termine di durata

del consiglio dell'ordine uscente), è altresì vero che solo al momento della naturale scadenza della durata del consiglio può procedersi all'insediamento del consiglio nuovamente eletto.

In conclusione dunque: a), pur non essendo espressamente previsto dalla legge alcun termine, la *ratio* della normativa in esame induce a ritenere che l'indizione della nuove elezioni non può che avvenire all'approssimarsi del termine di scadenza del consiglio uscente, posto che solo in tale momento si può giustificare, normativamente, l'attività di proclamazione di nuovi eletti e la decorrenza di un nuovo periodo temporale di durata; b) non può seguirsi la tesi di una coincidenza tra data di proclamazione degli eletti e data di insediamento (ove antecedente rispetto alla naturale scadenza del consiglio).

Roma, 27 aprile 2009.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio



VADEMECUM

per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2021- 2025

E' noto da tempo il “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali*” – **DPR 8/07/2005 n. 169** – che all’articolo 3 reca la disciplina per le elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali.

Costituisce elemento di novità, invece, che, in base all’art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, è stata prevista per legge la possibilità, per il Consiglio Nazionale, di disciplinare un regolamento per svolgere con modalità telematiche le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli Ordini. previa approvazione del Ministero della Giustizia.

Adempiendo a tale disposizione, il Consiglio Nazionale ha predisposto un testo di regolamento, che ha ricevuto l’approvazione del Ministro della Giustizia in data 18 febbraio 2021. (all. 3 e 4)

Con il presente “**vademecum**” s’intendono, quindi fornire alcune indicazioni tratte dalla lettura complessiva del Regolamento elettorale, dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia in questi anni, e del Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Si precisa che il presente vademecum si limita ad evidenziare aspetti oggettivi, **nel rispetto dell’autonomia dell’Ordine e stante la competenza esclusiva di quest’ultimo in materia elettorale**, e rimane salva l’autonomia dell’Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale, in quanto potrebbero determinare conflitti con il ruolo di magistratura in materia di reclami elettorali che la legge attribuisce, appunto, al Consiglio Nazionale predetto.

* * *

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169 (all. 2)

Le elezioni potranno essere svolte, a scelta dell’Ordine (cfr. all. 3), con la modalità c.d. “in presenza, con le regole descritte all’art. 3 del DPR 8/07/2005 n. 169 (all. 2), o con modalità telematiche, applicando il “*Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*” (all. 4) e le disposizioni applicabili del predetto art. 3.

* * *

Elezioni con modalità c.d. “in presenza”

L’elezione del Consiglio dell’Ordine deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti (cfr. all. 6)

L’Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (numero e composizione dei seggi, orari di apertura dei seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e

dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all. 1)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento è auspicabile che, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature siano pubblicate sul sito internet dell'Ordine. Tale elenco deve comunque essere esposto durante tutte le operazioni di voto presso i seggi e all'Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni. Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del Regolamento sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Difatti il Regolamento (art. 3, comma 13) prevede che il presidente di seggio debba verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum e che le schede votate vadano archiviate senza scrutinarle.

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, la bacheca dell'Ordine, ecc.).

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il Regolamento prevede che, qualora la scheda compilata dall'elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11 del Regolamento).

Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale, è possibile, a discrezione dell'Ordine, istituire più seggi elettorali oltre a quello centrale. L'istituzione di più seggi dovrà essere motivata nella delibera di indizione delle votazioni; detti seggi dovranno essere istituiti presso strutture pubbliche. Se sono istituiti più seggi elettorali, dovranno essere nominati più presidenti di seggio, vicepresidenti, segretari e scrutatori di seggio.

Al termine delle votazioni presso i seggi periferici le urne, debitamente sigillate, sono trasmesse al seggio centrale per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori per ogni seggio devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego.

Riguardo le operazioni di voto la scheda elettorale sarà unica e dovrà riportare un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere (art. 3, comma 11, del Regolamento), rispettando le proporzioni indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 169/2005.

È escluso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali; nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione si prosegue il giorno successivo con la seconda votazione e, in mancanza ancora del quorum, con la terza e ultima votazione, dove l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità"(art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell'albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il Regolamento prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contenuto dell'avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato a mezzo posta elettronica certificata, o, in via residuale ed alternativa, per posta prioritaria, o a mezzo fax o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC (o la ricevuta cumulativa delle poste, i "report" del fax). Si precisa che in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo.

Occorre rammentare al riguardo che, successivamente all'introduzione normativa dell'art. 37 del DL 76/2020, sussiste per tutti gli iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo di posta elettronica certificata, e che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Ne deriva che, qualora l'Ordine abbia ottemperato a tale adempimento, l'invio dell'avviso di convocazione agli iscritti solo a mezzo posta elettronica certificata sarà il mezzo di trasmissione appropriato.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell'indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^ votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all'indirizzo direzione.cnappc@archiworldpec.it

* * *

Elezioni con modalità telematiche

L'elezione del Consiglio dell'Ordine deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti, che dovrà contenere i riferimenti adeguati al "*Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*" (cfr. all. 7)

L'Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (orari di apertura dei seggio, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le scadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U. (all. 1)

Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, dopo la scadenza per la loro presentazione, tutte le candidature sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni. Il presidente e il segretario devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego. Il referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la elezione telematica verrà individuato dall'operatore economico che gestisce la piattaforma di voto.

Il seggio verrà attivato telematicamente, in base a quanto descritto nel "*Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*" . (all. 4)

Per accedere al seggio, nella home page del sito dell'Ordine dovrà essere previsto, in modo visibile, il link per poter accedere alla piattaforma di voto (il link servirà a indirizzare i votanti dalla home page dell'ordine direttamente alla piattaforma per votare).

Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale telematico dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del DPR 169/2005 sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio telematico dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Il Regolamento sul voto elettronico prevede che al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna

tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum (art. 3 comma 7).

L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, invio di PEC a tutti gli iscritti, ecc.).

Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico.

L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato, come descritto nel Regolamento elezioni con modalità telematiche.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il DPR 169/2005 prevede che, qualora vengano apposti un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11).

Il DPR 169/2005, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità"(art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell'albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il DPR 169/2005 prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contenuto dell'avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato a mezzo posta elettronica certificata, o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC. Si precisa che in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo.

Il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password, trasmessa dal referente tecnico, a mezzo posta elettronica certificata oppure, se la piattaforma del gestore lo preveda, mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) (art. 2 comma 3 lett d) Regolamento elezioni con modalità telematiche).

Occorre rammentare al riguardo che, successivamente all'introduzione normativa dell'art. 37 del DL 76/2020, sussiste per tutti gli iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo di posta elettronica certificata, e che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Ne deriva che, poiché sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, coloro che non hanno la PEC, essendo già sospesi, non potranno comunque votare.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell'indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^a votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento) all'indirizzo direzione.cnappc@archiworldpec.it

* * *

A supporto dei suggerimenti sopraindicati, che devono essere intesi solo come un contributo operativo, stante la competenza esclusiva in materia elettorale di ciascun Ordine, si trasmettono i seguenti allegati:

all. 1) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.;

all. 2) D.P.R. n. 169/2005;

all. 3) circolare CNAPPC 27/2021;

all. 4) *Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori*

all. 5) adempimenti, tempistica, modalità;

all. 6) schema di delibera di indizione delle elezioni in presenza;

all. 7) schema di delibera di indizione delle elezioni con modalità telematiche;

all. 8) fac-simile presentazione candidatura;

all. 9) fac-simile comunicazione proclamazione;

all.10) nota Ministero della Giustizia prot.DAG 28/04/2009.0059383